

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 22/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2015/2016)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 19/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 19.5.2016**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 19 maggio 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Marina Vajana, Avv. Antonino Piro, Avv. Roberto Pellegrini **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Antonella Sansoni.

#### **1) RECLAMO N° 176 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE AVAGLIANO DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.**

Con reclamo inviato a mezzo posta il 29.03.2016, la Società Sorrento Calcio Srl ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 273 del 23.03.2016, con la quale essa Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Avagliano Davide della somma di €3.000,00, quale importo dovuto a saldo dell'accordo economico stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015 relativamente al periodo dal 16/01/2015 al 30/06/2015, per complessivi € 4.500,00.

Assume la reclamante di aver adempiuto a tutti i propri obblighi previsti dall'accordo economico, sostenendo di aver corrisposto al calciatore € 750,00 alla stipula del contratto, € 750,00 per la mensilità di gennaio 2015 e € 1.000,00, per la mensilità di febbraio 2015, producendo documentazione asseritamente dimostrativa del pagamento di tale ultimo importo e facendo presente la volontà di adempiere per la minore differenza dovuta (€2.000,00 a fronte di € 3.000,00 richiesti), avendo peraltro formulato una proposta transattiva al calciatore, da questi rifiutata.

Lamenta, altresì, la violazione dell'art. 25 bis, 4° comma, NOIF sul presupposto che la notifica (non si comprende se del reclamo o della decisione impugnata) sarebbe stata effettuata presso il domicilio eletto e non già presso la sede legale, per di più a mezzo posta e non a mani.

La Società conclude, pertanto, per la condanna del calciatore al risarcimento dei danni (da quantificarsi in separata sede) ed al pagamento delle spese del presente procedimento.

Il calciatore Avagliano Davide ha regolarmente controdedotto contestando, in via preliminare, la tardività della documentazione prodotta dalla reclamante, oltre che la mancata prova per i

dedotti presunti versamenti in contanti. Nel merito, contesta la ricostruzione dei fatti così come formulata dalla Società appellante – ivi compreso la dedotta proposta transattiva mai ricevuta – e deduce la infondatezza del gravame, chiedendone l'integrale rigetto e la condanna della reclamante al pagamento delle spese del procedimento.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 19.05.2016.

Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 6 CGS, in quanto, oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

Solo per completezza, rileva inoltre questo Tribunale Federale la pacifica inammissibilità, in quanto non sanabile con il reclamo in successiva istanza, della documentazione (ricevute) prodotta dalla reclamante nella presente sede di gravame e già irritualmente prodotta dinanzi alla C.A.E. in violazione dell'art. 25 bis, 5° comma, Reg. LND, come correttamente rilevato dalla C.A.E. medesima.

Né alcun rilievo potrebbe spiegare la circostanza delle presunta irregolarità delle notifiche, dal momento che la Sorrento Calcio ha potuto regolarmente controdedurre in primo grado e altrettanto regolarmente impugnare la relativa decisione.

Per ulteriore completezza, rileva altresì questo Tribunale Federale che la ricevuta di € 1.000,00 prodotta dalla Sorrento Calcio, quand'anche in ipotesi ammissibile, risulterebbe comunque inidonea a dimostrare il preteso pagamento in favore del calciatore Avagliano, essendo priva dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 30 CGS secondo il quale i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la casuale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferiscono.

Nessun supporto probatorio è stato invece offerto per l'asserito ulteriore pagamento di € 1.500,00.

La palese strumentalità ed inconsistenza dell'impugnazione impone ex art. 33, comma 14, CGS, la condanna della Società appellante alla rifusione delle spese del procedimento in favore del calciatore Avagliano.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Sorrento Calcio Srl.

Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

## **2) RECLAMO N° 177 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MAJELLA NUNZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.**

Con reclamo inviato a mezzo posta il 29.03.2016, la Società Sorrento Calcio Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 273 del 23.03.2016, con la quale essa Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Majella Nunzio della somma di € 11.427,57,

quale importo dovuto a saldo dell'accordo economico stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015 relativamente al periodo dal 04/12/2014 al 30/06/2015, per complessivi € 17.424,57.

Assume la reclamante di aver adempiuto a tutti i propri obblighi previsti dall'accordo economico, sostenendo di aver corrisposto al calciatore in data 06.03.2016 la mensilità di marzo 2015, in data 24.04.2016 la mensilità di febbraio 2015 e di avere subito un pignoramento presso terzi di € 3.200,58, il tutto per il complessivo importo di € 9.200,00 (restando così debitrice del minor importo di € 2.227,00), del cui pagamento produce documentazione asseritamente dimostrativa.

La Società conclude, quindi, per la condanna del calciatore al risarcimento dei danni (da quantificarsi in separata sede) ed al pagamento delle spese del presente procedimento.

Il calciatore Majella Nunzio Davide ha regolarmente controdedotto, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 33 comma 6 CGS nonché la tardività della documentazione prodotta dalla reclamante e, nel merito, l'infondatezza dell'impugnazione, chiedendone l'integrale rigetto e la condanna della reclamante al pagamento di una somma a titolo di sanzione per lite temeraria nonché alle spese del procedimento.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 19.05.2016.

Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 6 CGS, come correttamente rilevato dalla difesa del calciatore, in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

Solo per completezza, rileva inoltre questo Tribunale Federale la pacifica inammissibilità della documentazione prodotta dalla reclamante per la prima volta nella presente sede di gravame, considerato che la Sorrento Calcio Srl, pur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non aveva presentato memorie difensive dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., così precludendosi la possibilità di produrre in appello documenti che avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salva motivata allegazione di circostanze impeditive).

Per ulteriore completezza, rileva altresì questo Tribunale Federale che i documenti prodotti dalla Sorrento Calcio Srl (ricevuta, assegno, estratti c/c), quand'anche in ipotesi ammissibili, risulterebbero comunque inidonei a dimostrare il preteso pagamento in favore del calciatore Majella Nunzio, essendo assolutamente privi dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 30 CGS secondo il quale i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la casuale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferiscono.

La palese strumentalità ed inconsistenza dell'impugnazione impone ex art. 33, comma 14, CGS, la condanna della Società appellante alla rifusione delle spese del procedimento.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Sorrento Calcio Srl.

Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

**3) RECLAMO N° 185 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE POLICHETTI CARMINE, PUBBLICATA NEL C.U. 287 DEL 11 APRILE 2016.**

Con reclamo inviato a mezzo posta il 18.04.2016, la Società Sorrento Calcio Srl ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 287 del 11.04.2016, con la quale essa Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Polichetti Carmine della somma di € 1.200,00, quale importo dovuto a saldo dell'accordo economico stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015 relativamente al periodo dal 10/10/2014 al 30/06/2015, per complessivi € 3.200,00.

Assume la reclamante di aver adempiuto a tutti i propri obblighi previsti dall'accordo economico, sostenendo di aver corrisposto al calciatore la somma complessiva di € 2.500,00 e producendo documentazione asseritamente dimostrativa del pagamento di tale importo.

La Società conclude, quindi, per la condanna del calciatore al risarcimento dei danni (da quantificarsi in separata sede) ed al pagamento delle spese del presente procedimento.

Il calciatore Polichetti Carmine ha regolarmente controdedotto contestando la ricostruzione dei fatti così come formulata dalla Società appellante ed in particolare, la ricevuta prodotta che, oltre a riferirsi ad altra stagione sportiva (2013-2014), risulterebbe modificata a penna nell'importo (da € 400,00 in € 500,00) successivamente alla propria sottoscrizione. Conclude per l'infondatezza del gravame, chiedendone l'integrale rigetto e la condanna della reclamante al pagamento delle spese del procedimento.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 19.05.2016.

Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 6 CGS, in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

Solo per completezza, rileva inoltre questo Tribunale Federale la pacifica inammissibilità, in quanto non sanabile con il reclamo in successiva istanza, della documentazione (ricevute) prodotta dalla reclamante nella presente sede di gravame e già irritualmente prodotta dinanzi alla C.A.E. in violazione dell'art. 25 bis, 5° comma, Reg. LND, come correttamente rilevato dalla C.A.E. medesima.

Per ulteriore completezza, rileva altresì questo Tribunale Federale che dei pagamenti oggetto delle ricevute prodotte, ancorché irrituali e inidonee ex art. 30, comma 30 CGS, il calciatore ha già tenuto conto nella formulazione del ricorso in primo grado.

La palese strumentalità ed inconsistenza dell'impugnazione impone ex art. 33, comma 14, CGS, la condanna della Società appellante alla rifusione delle spese del procedimento in favore del calciatore Polichetti.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Sorrento Calcio Srl.

Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

**4) RECLAMO N° 163 DELLA SOCIETÀ FCD RAFFADALI CONTRO LA SOCIETÀ ASD STELLA D'ORIENTE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 628 – Manto Cristian), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Con ricorso n. 628 del 15.01.2016 la Società ASD Stella D'Oriente adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società FCD Raffadali al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, nella stagione sportiva 2013/2014, il calciatore Manto Cristian, nato il 19.07.1998.

Con delibera in C.U. 7/E del 19.02.2016 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società FCD Raffadali al pagamento della somma di € 1.355,00, di cui € 1.084,00 alla Società ASD Stella D'Oriente a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 271,00 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 10.03.2016, la Società FCD Raffadali ha proposto rituale impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale.

L'appellante deduce l'infondatezza della pretesa della ASD Stella D'Oriente, sia a fronte di dichiarazione di rinuncia al premio di preparazione rilasciata il 16.12.2015 dall'allora Presidente, sia dalla circostanza che essa Società sarebbe inattiva dal 2013.

Il reclamo è stato quindi, deciso nella riunione del 19.05.2016.

L'appello è inammissibile in quanto la FCD Raffadali non ha fornito alcuna prova attestante l'avvenuto contestuale inoltro del reclamo alla controparte ASD Stella D'Oriente, adempimento richiesto evidentemente a pena di inammissibilità dall'art. 33, 5° comma, CGS.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società FCD Raffadali.

Ordina incamerarsi la tassa.

**5) RECLAMO N° 179 DELLA SOCIETÀ ASD US SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CUOMO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 287 DEL 11 APRILE 2016.**

Con ricorso spedito il 4.12.2015 il calciatore Marco Cuomo adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare la ASD US Scafatese Calcio al pagamento della somma di € 3.000,00 quale saldo ancora dovuto del maggior importo di € 6.000,00 a fronte di accordo economico stipulato per la stagione 2014/2015.

La Società resistente non controdeduceva né presenziava alla riunione del 24.03.2016 fissata innanzi alla Commissione per la discussione del ricorso.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 63 CAE 2015/2016 dell'11.04.2016, condannava la ASD US Scafatese Calcio al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore del calciatore ricorrente.

Tale decisione è stata dalla ASD US Scafatese Calcio impugnata con atto del 15.4.2016 con il quale l'appellante Società chiede l'annullamento della impugnata delibera sul presupposto dell'inefficacia e/o nullità dell'accordo economico che - a suo dire- non sarebbe stato depositato nei termini presso il competente dipartimento interregionale.

Il calciatore Marco Cuomo controdeduce eccependo l'inammissibilità del reclamo per mancata notifica dello stesso, nel senso che la comunicazione via pec del 15.4.2016 inviata dalla

Società al difensore del calciatore sarebbe priva dell'allegato contenente l'atto di impugnazione.

L'appello, discusso e deciso nella riunione del 19.05.2016, è inammissibile a tenore dell'art. 33, 5° comma CGS, in quanto la ASD US Scafatese Calcio non ha fornito alcuna prova attestante l'avvenuto contestuale inoltro del reclamo alla controparte, e ciò ancor più alla luce delle controdeduzioni del calciatore. Come infatti emerge dalla documentazione acquisita agli atti e segnatamente dalla "ricevuta di avvenuta consegna" della comunicazione inviata il 15 aprile 2016 via pec dalla Società al difensore del calciatore, nessun atto risulta allegato alla comunicazione, ragione per la quale deve ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata in questa sede dalla difesa del calciatore.

Peraltro, l'unica eccezione sollevata dalla Società appellante (presunta inefficacia dell'accordo economico per mancato deposito presso il competente dipartimento) sarebbe in ogni caso priva di fondamento, dal momento che l'accordo economico in questione, sottoscritto il 23 marzo 2015, è stato tempestivamente depositato presso il Dipartimento Interregionale con invio a mezzo raccomandata del 30 marzo 2015.

La rilevata inammissibilità dell'appello, per di più manifestamente infondato, comporta non solo la condanna alla refusione delle spese ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, come richiesta dalla difesa del calciatore, ma anche l'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui all'art. 16, comma 5, CGS.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD US Scafatese Calcio.

Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore in € 1.000,00 (Euro mille/00), di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, ponendole a carico della reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

#### **6) RECLAMO N° 165 DELLA SOCIETÀ ASD COMPENSORIO DEL TIRRENO CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SAN FILIPPO DEL MELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 592 – BISAZZA GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Con ricorso n. 592 del 08.01.2016 la Società ASD Compensorio del Tirreno adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Città di San Filippo del Mela al pagamento del premio previsto dall'art. 33 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante" per la stagione sportiva 2014/2015, il calciatore Bisazza Giovanni, nato il 25.08.1998.

Con delibera in C.U. 7/E del 19.02.2016 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e per l'effetto condannava la Società ASD Città di San Filippo del Mela al pagamento della somma di € 1.558,25 di cui € 1.246,60 alla Società ASD Compensorio del Tirreno quale ultima titolare del vincolo annuale ed € 311,65 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con reclamo del 08.03.2016, la Società ASD Compensorio del Tirreno ha proposto tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale Federale, chiedendo la rettifica del premio sul presupposto che essa Società fosse l'unica, e non l'ultima, titolare del vincolo annuale del calciatore nelle tre stagioni sportive precedenti all'assunzione del vincolo pluriennale con la ASD Città di San Filippo del Mela.

In assenza di controdeduzioni di quest'ultima, il reclamo è stato deciso nella riunione del 19.05.2016.

L'appello deve essere rigettato in quanto infondato.

Prima di assumere il vincolo pluriennale con la ASD Città di San Filippo del Mela (27.8.2015 - stagione sportiva 2015/2016), difatti, il calciatore Bisazza risulta essere stato tesserato con vincolo annuale con la Società ASD Comprensorio del Tirreno nella stagione sportiva 2014/2015 e con la Società Valle del Mela nella stagione sportiva 2013/2014 (non risulta invece alcun tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013).

Correttamente, pertanto, la Commissione Premi ha liquidato il premio di preparazione in favore della ASD Comprensorio del Tirreno considerando questa come ultima, e non unica, titolare del vincolo annuale del calciatore.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Comprensorio del Tirreno e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N° 166 DELLA SOCIETÀ ASD Comprensorio del Tirreno CONTRO LA SOCIETÀ ASD Città di San Filippo del Mela AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 636 – PITRONE EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Con ricorso n. 636 del 08.01.2016 la Società ASD Comprensorio del Tirreno adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della Società ASD Città di San Filippo del Mela al pagamento del premio previsto dall'art. 33 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, nella stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Pitrone Emanuele, nato il 08.07.1998.

Con delibera in C.U. 7/E del 19.02.2016 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e per l'effetto condannava la Società ASD Città di San Filippo del Mela al pagamento della somma di € 1.558,25 di cui € 1.246,60 alla Società ASD Comprensorio del Tirreno quale ultima titolare del vincolo annuale ed € 311,65 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con reclamo del 08.03.2016, la Società ASD Comprensorio del Tirreno ha proposto tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale Federale, chiedendo la rettifica del premio sul presupposto che essa Società fosse l'unica, e non l'ultima, titolare del vincolo annuale del calciatore nelle tre stagioni sportive precedenti all'assunzione del vincolo pluriennale con la ASD Città di San Filippo del Mela.

In assenza di controdeduzioni di quest'ultima, il reclamo è stato deciso nella riunione del 19.05.2016.

L'appello deve essere rigettato in quanto infondato.

Prima di assumere il vincolo pluriennale con la ASD Città di San Filippo del Mela (26.8.2015 - stagione sportiva 2015/2016), difatti, il calciatore Pitrone risulta essere stato tesserato con vincolo annuale con la Società ASD Comprensorio del Tirreno nella stagione sportiva 2014/2015 e con la Società Valle del Mela nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2012/2013.

Correttamente, pertanto, la Commissione Premi ha liquidato il premio di preparazione in favore della ASD Comprensorio del Tirreno considerando questa come ultima, e non unica, titolare del vincolo annuale del calciatore.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Comprensorio del Tirreno e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali, Avv. Antonino Piro **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Antonella Sansoni.

### **8) RECLAMO N° 158 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CANTATORE FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.**

Con reclamo dell'8 marzo 2016, la USD Novese 1919 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 2 marzo 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Cantatore Francesco del complessivo importo di euro 3.505,00 a titolo di saldo ancora dovuto, considerati gli acconti già percepiti, del maggior importo di euro 8.800,00 previsto dall'accordo economico del 1° settembre 2014 stipulato per la stagione sportiva 2014/2015. La reclamante Società sostiene che la decisione impugnata sarebbe erronea in quanto il saldo ancora dovuto al calciatore non risulterebbe di € 3.505,00, ma di € 2.132,77 come risultante dalle ricevute di pagamento prodotte innanzi alla CAE – LND.

La reclamante, a sostegno delle proprie tesi, si riserva inoltre di depositare ulteriore documentazione, asseritamente indisponibile al momento, in quanto acquisita dalla Guardia di Finanza nel mese di febbraio 2016.

Il calciatore Cantatore ha inviato tempestive controdeduzioni contestando i fatti dedotti e insistendo per la conferma della decisione impugnata.

Il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 19 maggio 2016.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

E' invero da condividersi la decisione della CAE-LND nella parte in cui ha ritenuto non sufficiente ed idonea a costituire prova certa dei pagamenti effettuati al calciatore la documentazione prodotta dalla reclamante. Tale documentazione, difatti, non è costituita da formali ricevute di pagamento, bensì da un mero elenco di distinte di versamento effettuate in diversi periodi a diversi calciatori. Trattasi pertanto di documentazione priva dei requisiti richiesti dalla normativa federale di settore (art. 25 bis, 5° comma, Reg. L.N.D. e art. 30, comma 30, CGS), secondo cui "i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce".

Quanto alla ulteriore produzione documentale di cui si formula espressa riserva, si tratterebbe comunque di produzione inammissibile in considerazione del fatto che la reclamante già in primo grado avrebbe potuto produrre tutti gli allegati a sostegno delle proprie tesi, posto che



da un lato il verbale della polizia tributaria, prodotto in atti, è intervenuto successivamente alla costituzione innanzi alla CAE (con tutte le preclusioni che ne conseguono), dall'altro dall'esame di tale verbale non risulta alcuna acquisizione forzata da parte della Guardia di Finanza, trattandosi invece di una mera esibizione di documenti rimasti verosimilmente nella disponibilità della reclamante medesima.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della USD Novese 1919 Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

**9) RECLAMO N° 159 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ORLANDO FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.**

Con reclamo dell'8 marzo 2016, la USD Novese 1919 Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 2 marzo 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Orlando Fabio del complessivo importo di euro 3.862,44 a titolo di saldo ancora dovuto, considerati gli acconti già percepiti, del maggior importo di euro 17.381,00 previsto dall'accordo economico del 13 ottobre 2015 stipulato per la stagione sportiva 2015/2016.

La reclamante Società sostiene che, pur avendo in primo grado riconosciuto il proprio debito, non era a conoscenza dei pagamenti effettuati al calciatore dalla precedente proprietà; di tali pagamenti la Società medesima si riserva di produrre i documenti giustificativi, al momento indisponibili in quanto acquisiti dalla Guardia di Finanza nel mese di febbraio 2016.

Il calciatore Orlando ha inviato tempestive controdeduzioni contestando i fatti dedotti e sottolineando innanzi tutto come l'impugnazione si presentasse incompatibile con il riconoscimento del debito operato dalla USD Novese dinanzi alla CAE – LND. Evidenzia inoltre come l'eventuale acquisizione dei giustificativi di pagamento da parte della Guardia di Finanza sarebbe comunque avvenuta il 23 febbraio 2016, dunque più di un mese dopo la costituzione della Società innanzi alla CAE e, soprattutto, che non di acquisizione documentale si sarebbe trattato, bensì di spontanea esibizione.

Ha insistiti quindi per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.

Il reclamo è stato quindi discusso e deciso alla riunione del 19 maggio 2016.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Risulta dirimente il riconoscimento del proprio debito effettuato dalla reclamante innanzi alla CAE, la cui decisione risulta pertanto correttamente adottata. Né essa reclamante può proporre, nella presente sede di appello, domande e conclusioni nuove ed addirittura di segno contrario rispetto a quelle formulate in primo grado.

Quanto alla ulteriore produzione documentale di cui si formula espressa riserva, si tratterebbe comunque di produzione inammissibile in considerazione del fatto che la reclamante già in primo grado avrebbe potuto produrre tutti gli allegati a sostegno delle proprie tesi, posto che da un lato il verbale della polizia tributaria, prodotto in atti, è intervenuto successivamente alla costituzione innanzi alla CAE (con tutte le preclusioni che ne conseguono), dall'altro dall'esame di tale verbale non risulta alcuna acquisizione forzata da parte della Guardia di Finanza,

trattandosi invece di una mera esibizione di documenti rimasti verosimilmente nella disponibilità della reclamante medesima.

Il comportamento processuale della reclamante giustifica la liquidazione delle spese processuali a proprio carico ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della USD Novese 1919 Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in € 400,00 (Euro quattrocento/00) in favore del calciatore, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

**10) RECLAMO N. 184 DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC SRL CONTRO LA SOCIETÀ USD CALCIO CAPERANESE ENTELLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 672 – BRESCIANI EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Con reclamo del 21 aprile 2016 la Savona FBC srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Premi del 1° aprile 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore della USD Calcio Caperanese Entella del complessivo importo di euro 16.097,40, di cui euro 11.924,00 a titolo di premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, a quest'ultima dovuto quale unica Società titolare del vincolo di tesseramento annuale con il calciatore Emanuele Bresciani ed il residuo importo di euro 4.173,40 a titolo di penale in favore della FIGC.

Assume, la reclamante Savona FBC srl, che la impugnata delibera va annullata in quanto sarebbe intervenuta inter partes una transazione relativa al premio di preparazione, in epoca antecedente alla data della gravata decisione.

Precisa la reclamante Società che detta transazione, prodotta in atti, sarebbe stata sottoscritta in data 28 marzo 2016 e che solo per mera dimenticanza non sarebbe stata portata a conoscenza della Commissione Premi che, come detto, accoglieva il ricorso della USD Calcio Caperanese Entella con decisione del 1° aprile 2016.

La liberatoria in questione, confermata con altra dichiarazione della USD Calcio Caperanese Entella firmata in data successiva alla decisione impugnata e anche'essa allegata al reclamo, sarebbe stata comunque regolarmente depositata presso la competente Delegazione Provinciale della FIGC.

Chiede, quindi, la Savona FBC srl, l'annullamento della impugnata decisione della Commissione Premi, anche in ordine alla penale ivi applicata, per intervenuta cessazione della materia del contendere.

La Società controparte, ritualmente notiziata del reclamo, nulla ha controdedotto.

Alla riunione del 19 maggio 2016 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, ricorrano effettivamente le condizioni per dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione.

Mentre difatti la liberatoria datata 28 marzo 2016 non può rivestire alcuna efficacia in questa sede in quanto né trasmessa alla Commissione Premi, né depositata presso alcun ente federale ex art. 96, 3° comma, NOIF (non essendovi alcuna evidenza al riguardo), la

successiva dichiarazione della USD Calcio Caperanese Entella datata 21 aprile 2016, invece, anche se priva della indicazione dei destinatari e non indirizzata a questo Tribunale, consente di ritenere raggiunto tra le parti un accordo transattivo in ordine al pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore Emanuele Bresciani e la conseguente volontà di far cessare la controversia.

Deve invece confermarsi la statuizione relativa alla penale, non essendo ravvisabile alcun motivo di censura alla decisione della Commissione Premi che, allo stato degli atti a quel momento, è stata correttamente adottata.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l'impugnata delibera della Commissione Premi, con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale a carico della reclamante Savona FBC Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

**11) RECLAMO N. 181 DELLA SOCIETÀ AC REAL SITI CONTRO LA SOCIETÀ G&T ORTANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 685 – CONTE PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Con ricorso n. 685 del 4 febbraio 2016 la Società ASD G&T Ortanova adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società AC Real Siti al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Conte Pasquale, nato il 9.06.1997. Con delibera in C.U. 8/E del 1° aprile 2016 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società AC Real Siti al pagamento della somma di €2.710,00, di cui €2.168,00 in favore della Società ASD G&T Ortanova a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale ed €542,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 20 aprile 2016, la Società AC Real Siti ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

Sostiene la reclamante di avere tesserato il calciatore nella stagione sportiva 2015/2016 e che nella precedente stagione 2014/2015 il calciatore non era stato tesserato da alcuna Società. Da tale circostanza la reclamante ne deduce, secondo quanto previsto dall'art. 96, 1° comma, N.O.I.F., l'insussistenza del diritto al premio di preparazione preteso dalla ASD G&T Ortanova. La ASD G&T Ortanova non ha depositato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 19 maggio 2016.

Il reclamo della AC Real Siti è fondato e va quindi accolto.

Invero, dallo storico del calciatore Conte emerge che questi è stato tesserato con vincolo annuale come giovane dalla G.E.T. Orta Nova (oggi G&T Ortanova) per tutte le stagioni dalla 2004/2005 sino alla 2013/2014, mentre per la stagione sportiva 2014/2015 il calciatore medesimo non è stato tesserato da alcuna Società. Solo il successivo 12.09.2015 (stagione sportiva 2015/2016) il Conte è stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale dalla AC Real Siti.

Orbene, poiché l'art. 96, 1° comma NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista", quando nella precedente stagione il calciatore sia

stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale, va da sé che la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

Senonché nel caso di specie, tra l'ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore non è stato tesserato da alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della AC Real Siti e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Marco Baliva, Avv. Enrico Vitali, Avv. Lorenzo Maria Coen **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Antonella Sansoni.

#### **12) RECLAMO N. 161 DELLA SOCIETÀ USD LAVAGNESE 1919 CONTRO LE SOCIETÀ AS ROMA SPA – SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 171 – UMAR SADIQ), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Con reclamo in data 12.3.2016 la US Lavagnese 1919 ha adito il Tribunale Federale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la delibera in data 24.2.2016, con la quale la Commissione Premi della F.I.G.C. ha dichiarato non dovuto dalla Società Spezia Calcio S.r.l., per mancanza di un tesseramento protrattosi per un intero anno in favore della US Lavagnese, il premio alla carriera richiesto dall'attuale reclamante in relazione all'esordio in serie A del calciatore Sadiq Umar, nato il 2.2.1997, avvenuto nel corso della gara Bologna – Roma del 21.11.2015 in pendenza del trasferimento temporaneo del suddetto calciatore alla AS Roma.

Deduce la Società reclamante che, se pur è vero che il calciatore Sadiq Umar è stato tesserato per la US Lavagnese solo nel periodo dal 20.2.2014 al 30.6.2014, il ritardo nella sottoscrizione del tesseramento sarebbe unicamente da ascrivere alla necessità di acquisire tutti i documenti richiesti dalle vigenti norme federali per il tesseramento di un calciatore minorenni straniero. In particolare nel caso di specie – osserva ancora la Società reclamante – era stato necessario provvedere all'inoltro di una richiesta al Giudice Tutelare per la nomina di un tutore, intervenuta solo in data 11.11.2013 (come da atto allegato al reclamo) e all'iscrizione del minore presso un Istituto scolastico (come comprovato da altro certificato allegato al reclamo), cosicché solo in data 23.12.2013 la richiesta di tesseramento del calciatore, accompagnata da tutti i documenti necessari, aveva potuto essere inviata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che l'aveva poi accolta con decorrenza dal 20.2.2014.

Rileva peraltro la Società reclamante che la data del 20.2.2014 non corrisponderebbe all'inizio effettivo della formazione impartita al calciatore, giacché quest'ultimo aveva partecipato agli allenamenti con la squadra sin dal mese di settembre 2013, quando cioè già risiedeva in Italia

e aveva iniziato a frequentare la scuola italiana. Sottolinea ancora la reclamante che si sarebbe trattato di una formazione significativa, visto che dopo solo un anno di permanenza presso la US Lavagnese il calciatore era stato tesserato per una Società professionistica.

Nulla ha controdedotto in merito la Società Spezia Calcio, titolare del tesseramento del calciatore, né la Società AS Roma, alla quale il calciatore è stato trasferito a titolo temporaneo per la corrente stagione sportiva e che è stata indicata dalla US Lavagnese (insieme allo Spezia Calcio) come Società destinataria, per conoscenza, del reclamo presentato avverso la certificazione negativa della Commissione Premi.

Il reclamo, discusso e deciso nella riunione del 19.5.2016, è infondato e va respinto.

Va premesso, innanzitutto, che l'art. 99 bis NOIF prevede il riconoscimento alle Società dilettantistiche o di puro settore giovanile che abbiano tesserato un calciatore che ha successivamente esordito in serie A o nelle squadre nazionali maggiori di un compenso forfettario pari a € 18.000,00, a titolo di premio alla carriera, "per ogni anno di formazione impartita", rendendo così evidente che, pur nell'unicità del tesseramento in favore della medesima Società, un periodo di tesseramento protrattosi per una minima parte della stagione sportiva (nella specie, poco più di quattro mesi) non sembra sufficiente ad integrare il requisito richiesto dalla norma.

La reclamante tuttavia, evidentemente consapevole di quanto innanzi, tenta di superare il dato formale della decorrenza del tesseramento del calciatore Sadiq Umar dal 20.2.2014, con circostanze che dimostrerebbero come la formazione impartita al suddetto calciatore si sarebbe in realtà protratta per l'intera stagione sportiva.

L'assunto è tuttavia infondato.

Sotto un primo profilo, rileva infatti il Tribunale Federale che la tesi della Società reclamante, secondo la quale il calciatore avrebbe cominciato ad allenarsi con la US Lavagnese sin dal settembre del 2013, non trova sostegno in alcuna specifica allegazione testimoniale o documentale, non assumendo evidentemente alcun rilievo probatorio, a questi fini, i certificati scolastici o la richiesta di nomina del tutore allegati al reclamo.

Sotto un secondo profilo, osserva il Tribunale Federale che, in ogni caso, solo nel momento della formalizzazione del tesseramento, da effettuarsi con le modalità previste dalle norme federali, il calciatore acquisisce quello status che gli consente di svolgere pieno iure l'attività agonistica e sinanco formativa presso una determinata Società, con tutti i diritti, gli obblighi e le tutele previste dall'attuale ordinamento federale (valga, per tutte, la tutela medico-sportiva di cui all'art. 43 NOIF).

Ne consegue da un lato che il mancato svolgimento di una ancorché minima attività agonistica non consente di ritenere pienamente "formativa", quanto meno agli effetti del premio alla carriera, l'istruzione impartita al giovane calciatore, dall'altro che solo l'attività formativa e agonistica svolta con le suddette tutele, svolta cioè a pieno titolo in ambito federale, può essere tenuta in considerazione ai fini del riconoscimento del premio alla carriera previsto dall'art. 99 bis NOIF.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della USD Lavagnese 1919 e conferma, per l'effetto, l'impugnata certificazione negativa della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**13) RECLAMO N° 175 DELLA SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SICIGNANO PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.**

Ordinanza.

**14) RECLAMO N° 178 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CENSORI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.**

Con ricorso notificato in data 16.12.2015, il calciatore Censori Andrea agiva dinanzi alla Commissione Accordi Economici LND nei confronti della Società Città Di Giulianova 1924 a r.l. chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento di € 5.500,00, quale importo residuo delle spettanze dovutegli a fronte dell'accordo economico del 5.9.2014, in essere tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015.

La Città di Giulianova non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini e la C.A.E., con provvedimento pubblicato nel C.U. 273 del 23 marzo 2016, accoglieva *in toto* le domande del calciatore, con conseguente condanna della Città Di Giulianova 1924 a r.l. al pagamento degli importi da richiesti.

Avverso tale delibera, con reclamo del 08.04.2016, la Società Città Di Giulianova 1924 a r.l. ha proposto appello dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, eccependo pregiudizialmente la violazione del contraddittorio nel primo grado di giudizio, con conseguente nullità della delibera impugnata, in quanto il ricorso introduttivo, pur notificato presso la sede della Società, sarebbe stato consegnato a persona non delegata alla ricezione, né comunque riferibile al legale rappresentante della Società stessa.

In subordine, nel merito, la Città Di Giulianova 1924 a r.l. ha eccepito che durante la stagione sportiva di cui trattasi il calciatore sarebbe stato impossibilitato a svolgere attività sportiva a causa di malattie ed infortuni e, per tale motivo, ha chiesto la riduzione dell'importo da versare. Il calciatore Censori ha resistito con controdeduzioni rilevando preliminarmente la tardività dell'impugnazione e di tutte le eccezioni, contestazioni e produzioni documentali della Società controparte.

Nel merito il calciatore, nel confermare la correttezza della notifica del ricorso di primo grado, in quanto effettuata presso l'indirizzo della sede sociale così come comunicato agli organi federali, contestava quanto dedotto da controparte in merito alle malattie e agli infortuni che si sarebbero succeduti, ritenendo tale doglianza generica e comunque infondata, in quanto priva di riscontro fattuale, e/o comunque in alcun modo provata e/o comunque irrilevante ai fini del decidere.

Il reclamo veniva discusso e deciso nella riunione del 19 maggio 2016.

Il reclamo proposto dalla ASD Città di Giulianova s.r.l. è infondato e devo essere pertanto respinto.

Preliminarmente, si rileva come il reclamo risulti tempestivamente proposto, posto che la Commissione Accordi Economici ha comunicato alla Società la decisione sul ricorso proposto dal calciatore all'indirizzo PEC [07086.bcc@actaliscertymail.it](mailto:07086.bcc@actaliscertymail.it), indirizzo che non risulta corrispondere né a quello indicato presso il Registro delle Imprese - CCIAA, né a quello indicato sul foglio di censimento federale della ASD Città di Giulianova 1924. Sicché, in

manca di certezza circa il *dies a quo* da cui far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione di cui all'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, l'impugnazione medesima deve ritenersi ammissibile.

Fermo quanto sopra, devono comunque essere disattesi i motivi di gravame formulati dalla reclamante.

Preliminarmente, occorre rilevare come il contraddittorio in prime cure risulti correttamente instaurato, posto che il ricorso del calciatore è stato inviato e ricevuto dalla Città di Giulianova 1924, presso l'indirizzo della sede societaria comunicato agli organi federali in Giulianova, via Migliori 13, presso lo stadio Rubens Fadini.

Considerata l'attestazione dell'agente postale circa la regolare consegna della relativa raccomandata al suddetto indirizzo, resta irrilevante la generica contestazione circa la mancata consegna delle stesse al legale rappresentante della Società, considerata la presunzione che vige circa la legittimazione al ritiro dei plichi da parte di soggetti presenti all'interno della sede societaria. Salvo ipotesi di presenza assolutamente occasionale, da dimostrare, di soggetti non organicamente riferibili alla Società.

Tanto premesso, risulta altresì inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo di gravame: inammissibile perché la relativa eccezione non è stata tempestivamente proposta dinanzi alla CAE; infondato in quanto gli infortuni e malattie asseritamente occorsi ai vari calciatori sono rimasti allo stato di semplici enunciazioni prive di qualunque riscontro probatorio, anche solo indiziario.

Considerata, per gli anzidetti motivi, la palese strumentalità della impugnazione, al rigetto del reclamo deve conseguire la liquidazione delle spese di soccombenza in favore del calciatore, come richieste dal difensore dello stesso.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Città di Giulianova 1924 e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore resistente, liquidandole in complessive € 300,00 (Euro trecento/00), ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

**15) RECLAMO N° 155 DELLA SOCIETÀ ASD CASCINA VALDERA CONTRO LA SOCIETÀ POL. D. S.C. CENAIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 854 DI COCCO FEDERICO – 843 CERBONESCHI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 8 MAGGIO 2015.**

Con reclamo del 9 marzo 2016, la ASD Cascina Valdera ha adito questo Tribunale Federale chiedendo il riconoscimento dell'integrale premio di preparazione dovuto dalla Pol. D. SC Cenaia per il tesseramento dei calciatori Matteo Cerboneschi e Federico Cocco, denegato dalla Commissione Premi con delibera dell'8 maggio 2015, con la quale venivano respinte le relative richieste di premio.

Afferma, la reclamante Società, che la Commissione Premi ha respinto le richieste del premio perché, al momento della domanda, i calciatori in questione risultavano tesserati per altra Società.

Essa reclamante si è quindi dovuta rivolgere nuovamente alla Commissione Premi per richiedere i premi di preparazione a detta terza Società (Pol. Sporting Club La Torre)

percepando però un premio inferiore al dovuto, militando quest'ultima nel campionato di terza categoria

Il reclamo presenta molteplici profili di inammissibilità.

La delibera contestata della Commissione Premi risale all'8 maggio 2015 e risulta notificata alle parti in data 27 maggio 2016: quindi tale decisione è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini previsti dalla normativa federale.

Sussiste, inoltre, il giudicato rappresentato dalla decisione definitiva della Commissione Premi del 10 ottobre 2015 con la quale veniva riconosciuto il premio di preparazione richiesto dalla ASD Cascina Valdera nei confronti della Pol. Sporting Club La Torre.

Infine, il reclamo, oltre ad essere cumulativo e non inviato alla controparte, contiene un petitum inconferente con la natura del gravame, mancando l'indicazione e la richiesta di riforma di una delibera della Commissione Premi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla ASD Cascina Valdera.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Fabio Di Cagno

**Pubblicato in Roma il 17 giugno 2016**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio